

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 1952

(125<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDI

del Vice Presidente ROMANO DOMENICO

E INDI

del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Per un piano orientativo ai fini di una sistemazione regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici » (N. 2105) (Di iniziativa dei deputati Tremeloni, Caria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1391, 1394
CESCHI, <i>relatore</i> . . . . .	1389, 1394
TOMMASINI . . . . .	1389, 1390, 1392, 1394, 1395, 1396
MEACCI . . . . .	1390
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1390, 1395
BUIZZA . . . . .	1390, 1391, 1393
BORROMEO . . . . .	1391, 1393, 1394
TOSELLI . . . . .	1392
PANETTI . . . . .	1393
PUCCI . . . . .	1393

MEACCI . . . . .	Pag. 1394
FERRARI . . . . .	1395

« Variazione della misura della indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (N. 2129):

PRESIDENTE . . . . .	1397
RICCI Mosè, <i>relatore</i> . . . . .	1396

(Discussione e reelezione)

« Abrogazione delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 475, relative alla espropriazione per pubblica utilità delle aree fabbricabili per costruzione di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti » (N. 1705) (D'iniziativa dei senatori De Gasperis e Variante):

PRESIDENTE . . . . .	1382, 1386
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i> . . . . .	1382, 1387, 1388
BUIZZA . . . . .	1383, 1388
TISSI . . . . .	1383
TOSELLI . . . . .	1384
PANETTI . . . . .	1384
DE GASPERIS . . . . .	1384
RICCI Federico . . . . .	1385
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1386
PUCCI . . . . .	1386, 1388
CANEVARI . . . . .	1388

(Seguito della discussione)

« Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 » (N. 1904):

PRESIDENTE . . . . .	1381, 1382
CANEVARI, <i>relatore</i> . . . . .	1380
ROMANO Domenico . . . . .	1380
MARTINI . . . . .	1381
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1381, 1382
TOMMASINI . . . . .	1382

La riunione è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Franza, Genco, Mariotti, Martini, Masini, Meacci, Ottani, Panetti, Pucci, Ricci Federico, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono inoltre il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi, e il Commissario per il turismo, Romani.

È altresì presente, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore De Gasperis.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940 e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 » (N. 1904).**

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative e disposizioni complementari del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e della legge 29 luglio 1949, n. 531, concernenti la maggiorazione dei sussidi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 ».

CANEVARI, *relatore*. Onorevole Presidente, io desidererei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul parere espresso dalla 5ª Commissione; ricordo che nell'ultima riunione decidemmo di invitare il Presidente della 5ª Commissione a dare maggiori delucidazioni sul parere espresso dalla sua Commissione, il quale suona così: « La Commissione finanze e tesoro rileva che non possono ritenersi sufficientemente valide le ragioni addotte nella relazione che precede il disegno di legge per concedere ulteriori benefici ai titolari dei sussidi già rivalutati oltre il limite che sarebbe stato equo. La Commissione esprime pertanto parere contrario al disegno di legge anche perchè esso riproduce norme già precedentemente respinte dal Parlamento ».

Mi pare che con questo parere così generico, non precisato in alcun punto, la 5ª Commis-

sione sia andata un po' al di là della sua competenza: mi sembra cioè che sia entrata un po' nel merito. In ogni caso è errata l'affermazione secondo la quale con questo disegno di legge si aumentano ulteriormente i benefici concessi ai titolari dei sussidi già rivalutati oltre il limite che sarebbe stato equo. Intanto, esprimendo il mio parere sulle decisioni legislative già precedentemente adottate, faccio osservare che con la legge attuale non si estende affatto l'intervento dello Stato in relazione ai sussidi riconosciuti da esso ai proprietari dei beni danneggiati dai terremoti dal 1908 al 1936, poichè la legge attuale aumenta i benefici di 50 volte, così come le leggi precedenti avevano provveduto, la prima, del 1947, ad un aumento di 3,33 volte e la seconda, del 1949, ad un aumento di 12 volte. Siccome erano corse voci che questo disegno di legge non fosse assolutamente da raccomandarsi alla attenzione della Commissione anche per considerazioni di ordine morale e si era creata intorno ad esso una atmosfera di sospetto, io me ne sono preoccupato. Ho sentito perciò il Presidente della 5ª Commissione nella speranza di avere da lui delle delucidazioni e degli orientamenti per le mie indagini; egli mi ha detto che questa è una legge non accettabile perchè consente a determinati individui che si sono accaparrati i diritti di terzi di costruire magari in altre località lontane da quelle disastrose. Io ho constatato che questo non è esatto e perciò penso che la 5ª Commissione non abbia ulteriori comunicazioni da farci e mi sento nella possibilità di invitare la Commissione a proseguire la discussione di questo disegno di legge.

ROMANO DOMENICO. Io sono stato relatore della precedente legge che portava a cinquanta volte l'aumento dei contributi. In quella occasione la Commissione finanze e tesoro fece molte osservazioni che si basavano, specialmente per i contributi inerenti ai danni del terremoto del 1908, su questa considerazione: per quei contributi c'era stata una legislazione fluttuante, nel senso che, in un primo tempo, si riteneva che essi fossero inerenti al cespite, al bene distrutto, e quindi andassero a favore di chi era proprietario dei ruderi dei vecchi fabbricati, mentre disposizioni successive considerarono il diritto al contributo come un diritto reale a sè stante: in conseguenza di ciò furono venduti e trasferiti i diritti ai

contributi indipendentemente dalle aree su cui sorgevano gli edifici distrutti. Questo portò a qualche speculazione poichè succedeva che si accaparravano i diritti al mutuo e poi si costruivano edifici nuovi in altre aree lontane da quelle distrutte. Allora altre disposizioni di legge ripristinarono le norme precedenti nel senso che si attaccò per così dire il diritto al contributo all'area su cui si trovava l'edificio distrutto. Quando venne in discussione la precedente legge, la Commissione finanze e tesoro, riportandosi a questo criterio, espresse parere sfavorevole, ritenendo però di poter passare la legge nel senso di eliminare i diritti al contributo che non erano originari ma comperati. Con quella modifica che la Camera aveva approvato, la legge fu approvata anche da questa Commissione. In quel disegno di legge vi era un'altra disposizione che consentiva la ricostruzione degli edifici che erano stati distrutti, anche in un Comune diverso, purchè nell'ambito della stessa Provincia. La nostra Commissione appoggiò quella disposizione perchè ritenne che il concorso dello Stato doveva valere per la rinascita di tutti i paesi distrutti. Ora si ripresenta questa legge e si ripresenta anche sotto l'aspetto di concessione di proroghe per la riscossione di questi contributi. Io direi: ormai noi siamo ad oltre quarant'anni dal terremoto della Marsica, per cui sono rimasti soltanto alcuni casi sporadici da prendere in considerazione e penso quindi che non sarebbe opportuno respingere questo disegno di legge. Una cosa raccomanderei, che cioè la disposizione che permette la ricostruzione degli edifici anche in Comuni diversi, purchè della stessa Provincia, sia corretta nel senso di permettere la ricostruzione in zone diverse, purchè nell'ambito dello stesso Comune, perchè non si verifichi il caso di gente che ricostruisce la casa distrutta in un paesino, in una città più grande della stessa Provincia, venendo così a diventare proprietario di un edificio che ha ben altro valore da quello primitivo.

Quanto alla compravendita dei diritti ai contributi, osserverò che c'erano, per esempio, dei paesi che dovevano essere spostati per ragioni sismiche e che quindi non potevano più essere ricostruiti nella cerchia del vecchio abitato; bisogna riconoscere che almeno in questi casi le costruzioni in altra nuova sede non erano determinate da speculazioni commerciali.

Concludo quindi dicendo che io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge con la modifica da me proposta.

MARTINI. In questo disegno di legge si parla dei terremoti avvenuti dal 1908 al 1936. Io faccio notare che nella Garfagnana ci sono delle famiglie colpite dai primi terremoti che abitano ancora nelle baracche. Questo dico perchè penso sia quanto mai opportuno arrivare alla rapida approvazione di questo disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda la questione procedurale, evidentemente non ho che da rimettermi al giudizio della Commissione. Noi ci troviamo di fronte ad un parere della 5ª Commissione esplicitamente negativo, il quale però, a mio avviso, non è sufficientemente motivato e non dà modo di valutare le ragioni che lo hanno ispirato. Io confesso che mi mi troverei in grave imbarazzo se dovessi sostenere dinanzi a voi questo disegno di legge sapendo che la Commissione finanze e tesoro ha espresso su di esso parere negativo. Ma non conoscendo le ragioni per cui il parere è stato negativo, mi pare che la cosa più ovvia sia quella di chiedere alla Commissione finanze e tesoro che voglia avere la cortesia di precisare le ragioni del suo parere, in modo che, sia da parte mia, sia da parte vostra si possa giudicare della fondatezza o meno delle obiezioni e se sia il caso di passare oltre o di tenerne il conto che meritano. Ora, anche per un riguardo all'illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro, il quale in questa materia è particolarmente versato, io mi sentirei molto imbarazzato ad andare avanti prescindendo completamente da questo parere negativo. Quindi prego la Commissione di insistere presso la Commissione finanze e tesoro perchè voglia precisare le ragioni per cui ha espresso tale parere, dopo di che saremo in grado di valutare se quelle obiezioni siano da accogliere o meno.

PRESIDENTE. Dopo quello che ha detto l'onorevole rappresentante del Governo io vorrei precisare alla Commissione una cosa: noi abbiamo avuto dalla 5ª Commissione un parere che in fondo non riguarda la copertura — che in tal caso sarebbe vincolante — ma riguarda tutto il complesso della legge, dal punto di vista economico, e che non è quindi per noi vin-

colante. Quindi potremmo in certo modo proseguire nella discussione del disegno di legge e deliberare. Però anch'io condivido il pensiero del rappresentante del Governo, per un senso di correttezza nei rapporti fra le singole Commissioni, e quindi mi permetterei di chiedere altri schiarimenti che ci dovrebbero essere dati entro un termine fisso; altrimenti, non essendo il parere della 5ª Commissione vincolante, noi prenderemo quei provvedimenti che riterremo opportuni.

TOMMASINI. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che nella sua lettera al Presidente della 5ª Commissione, il nostro Presidente chiedesse che quando questo disegno di legge sarà esaminato dalla Commissione finanze e tesoro, venga chiamato anche il nostro relatore così da metterlo in grado di portare a noi l'eco della discussione avvenuta in seno alla Commissione finanze e tesoro e nel tempo stesso di portare in quella Commissione l'eco della nostra discussione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero far presente che mi dovrebbe esser data la possibilità di conoscere tempestivamente le obiezioni che saranno mosse dalla 5ª Commissione in modo da poterle adeguatamente esaminare.

PRESIDENTE. Allora, se la Commissione è d'accordo, potrei scrivere al Presidente Paratore per chiedergli ulteriori chiarimenti scritti, in tempo utile affinché possano essere preventivamente esaminati anche dal rappresentante del Governo, e per chiedergli altresì se nella discussione che noi faremo egli potrà darci delle delucidazioni.

*(Così resta stabilito).*

#### Discussione e reiezione del disegno di legge di iniziativa dei senatori De Gasperis e Varriale:

« Abrogazione delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 475, relative alla espropriazione per pubblica utilità delle aree fabbricabili per costruzione di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti » (N. 1705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Gasperis e Varriale: « Abrogazione delle norme previste dalla legge 7 aprile

1938, n. 475, relative alla espropriazione per pubblica utilità delle aree fabbricabili per costruzione di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè il relatore, senatore Mastino, è assente, mi ha pregato di comunicare alla Commissione la relazione da lui redatta. Ne do lettura:

« Si rileva che le norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 475, delle quali si propone l'abrogazione, non si riferiscono, così come potrebbe apparire dal disegno di legge (n. 1705) di iniziativa dei senatori De Gasperis e Varriale, a tutto lo Stato, ma solo ai Comuni di particolare interesse turistico.

« Si rileva anche che tale particolare interesse deve, sempre in base alla legge n. 475, essere riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione e da quello dei lavori pubblici, su parere del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e di rappresentanti di altri enti; si ritiene pertanto che l'eventualità di inconvenienti o di abusi si debba considerare non frequente e non facile.

« D'altra parte inconvenienti si sono certamente verificati nell'applicazione della legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità (legge del giugno 1865, n. 2359), alla quale si riannoda quella del 7 aprile 1938, n. 475, e ciò potrà eventualmente consigliare la presentazione di un disegno di legge che regoli tutta la materia relativa alle espropriazioni per pubblica utilità, compresa quella riguardante le espropriazioni per costruzione ed ampliamento di alberghi.

« Per queste ragioni si propone di respingere il sopra indicato disegno di legge n. 1705, di iniziativa dei senatori De Gasperis e Varriale ».

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Innanzi tutto io non posso consentire con le argomentazioni dei proponenti del disegno di legge, secondo cui sarebbe opportuno sopprimere la legge vigente. Non è esatto che vi siano da deplorare abusi commessi o che se ne vogliano commettere da parte di speculatori, e ciò almeno per quanto riguarda l'industria alberghiera. Non è vero che alcuni imprenditori intendano sfruttare particolari situazioni per

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 125ª RIUNIONE (21 febbraio 1952)

porre sul lastrico centinaia di inquilini. Questa proposta di legge è stata determinata dal caso particolare dell'albergo Universo di Roma, il cui proprietario, desiderando ampliare la sua attrezzatura, aveva fatto domanda per ottenere l'esproprio di una casa adiacente. Ma proprio in questo caso si è visto che la legge cui si riferisce il presente disegno di legge non viene applicata con molta facilità, perchè quella domanda non è stata accolta. Quando si pensi che questa legge si applica non in tutti i Comuni italiani ma soltanto in quelli che sono dichiarati di particolare interesse turistico e che questo attributo deve essere riconosciuto attraverso un particolare decreto sulla base di determinati requisiti, si constata che il campo di applicazione di questa legge è molto limitato. Non è l'albergatore che ha la potestà di fare applicare le norme di legge sulla espropriazione; egli si limita a chiedere l'esproprio ma, come dice l'articolo primo della legge, le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi sono dichiarate di pubblica utilità con decreto — a suo tempo — reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi Ministeri interessati. La parte non fa altro che domandare l'esproprio, ma è il Ministro dei lavori pubblici d'accordo con gli altri Ministeri interessati che dichiara che queste opere sono di pubblica utilità. A sua volta il Ministro dei lavori pubblici deve sentire una Commissione la quale è formata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da un Consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Direttore generale del turismo, dal Direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche, da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, dal presidente della Federazione nazionale alberghi e turismo. Dunque una Commissione che dà tutte le garanzie affinché non si adotti un provvedimento del genere se non risulti di assoluta necessità per l'incremento e lo sviluppo del turismo.

Io credo che le ragioni che potrebbero essere invocate da parte di coloro che sono espropriati potrebbero basarsi sul fatto che nell'applicazione della legge di esproprio non si tiene con-

to del prezzo di mercato. Se noi all'articolo 4 invece di dire che sono applicabili le disposizioni della legge del 25 giugno 1865 ecc., dicessimo semplicemente: « Per la determinazione delle indennità si terrà conto del prezzo di mercato delle aree da espropriare », credo che nessuno sarebbe danneggiato.

BUIZZA. A me sembra che non ci sia alcuna ragione a sostegno di questo disegno di legge, poichè l'espropriazione a favore della costruzione di alberghi deve essere fatta previa dichiarazione di pubblica utilità. Ora noi abbiamo la legge del 1865 che prevede che per ragioni di pubblica utilità si ha il diritto di espropriare le aree necessarie con tutte le precauzioni previste dalla legge. E non trova giustificazione nemmeno un eventuale emendamento nel senso proposto dall'onorevole Alto Commissario per il turismo poichè l'indennità secondo la legge del 1865 è già prevista secondo i prezzi del mercato.

Siccome si tratta di una legge fondamentale la quale ha previsto l'emanazione di un regolamento per la sua applicazione, osserverò che il regolamento non è ancora venuto, il che significa che la legge è fundamentalmente buona anche per la sua esecuzione e quindi non mi sembra ci sia alcuna ragione di sopprimerla.

TISSI. Io penso che la legge così come oggi è non è facilmente accettabile. L'industria turistica per l'Italia è molto importante e non bisogna danneggiarla, ma la legge del 1865 la quale stabilisce che il prezzo dell'esproprio deve essere uguale a quello vigente sul mercato, su questo punto non è applicata; infatti è di dominio pubblico che gli espropri in pratica vengono pagati meno di quello che si dovrebbe. Io sono favorevole alla introduzione di una disposizione che stabilisca che il prezzo deve tenere anche conto del turbamento che con l'esproprio si può arrecare. Infatti, se si fa il caso dell'esproprio di un'area di uno stabilimento, il pagamento di un prezzo che tenesse conto soltanto del valore obiettivo dell'area espropriata non sarebbe sufficiente; infatti nel prezzo si dovrebbe comprendere anche la valutazione dell'ammontare del danno che si apporterebbe a tutto il complesso industriale col toglierne una parte. Anche per casi consimili, io credo che sarebbe sufficiente un breve emendamento aggiuntivo. Poi faccio notare che nella

Commissione che è stata qui ricordata mancano i rappresentanti dei proprietari edilizi e degli inquilini, che io penso sarebbe opportuno introdurre.

TOSELLI. Condivido pienamente il pensiero del collega Buizza, poichè per l'esperienza professionale che ho in materia d'espropri, per la legge del 1865, e cioè per opere che implicano il riconoscimento di pubblica utilità, so che il valore corrisposto agli espropriati è quello che si sarebbe tenuti a corrispondere in una trattativa privata, indipendentemente dalla dichiarazione di pubblica utilità. L'influenza che può avere il decreto di pubblica utilità è soltanto quella di eliminare immediatamente la resistenza passiva che si potrebbe determinare da parte dei proprietari contro la vendita.

PANETTI. A me pare chiaro che il disegno di legge di cui si discute tende ad ovviare al fatto che l'espropriazione per pubblica utilità a scopi turistici sia più facilmente riconosciuta che nei casi normali. L'espropriazione per pubblica utilità infatti, a norma della legge 7 aprile 1938, è concessa purchè concorrano condizioni particolari di necessità per il turismo in una determinata località. A mio avviso o si lasciano ricadere tutti i casi di pubblica utilità nella legislazione ordinaria, oppure, se consideriamo il turismo come una ragione determinante la pubblica utilità, dobbiamo logicamente considerare anche altre ragioni. Supponiamo per esempio la costruzione di un convitto per studenti in una città importante, in cui esista una università, convitto destinato ai giovani di condizione disagiata, le cui famiglie abitano lontano dalla sede universitaria; in questo caso io penso che si abbia una ragione di pubblica utilità ben maggiore che per la costruzione di un albergo a fini turistici. Questo dico per concludere che, a mio parere, o si abroga la legge del 7 aprile 1938, oppure si estendono le norme che essa contiene anche ad altri casi analoghi.

DE GASPERIS. Onorevoli colleghi, circa la facoltà dei proprietari — gestori di alberghi — di promuovere la dichiarazione di pubblica utilità per l'acquisto di aree e di beni contigui ed attigui, di cui al disegno di legge attualmente in discussione, presentato dal collega Varriale e da me, la 9ª Commissione industria e turismo ha espresso parere favorevole per l'abrogazione.

Fra i numerosi provvedimenti che dal 1930 in poi il governo fascista emanò, per favorire indirettamente il turismo, ma direttamente gli albergatori, uno va particolarmente segnalato ed è il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475, alla quale fece poi seguito il regio decreto 12 giugno 1938, n. 1473, recante le norme di attuazione.

Con tali provvedimenti si offerse agli albergatori la possibilità di espropriare beni adiacenti al loro edificio per ampliarlo o trasformarlo nonchè di espropriare aree per costruirvi nuovi alberghi e non solo quelle strettamente necessarie ad attuare il progetto ma anche le attigue ritenute necessarie per le esigenze future dell'azienda.

La Commissione prevista dalla legge era ed è costituita da sei o sette membri; non vi è compreso il rappresentante della proprietà edilizia e nemmeno quello degli inquilini.

A tal fine fu emessa la possibilità per gli albergatori di promuovere ed ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di costruzione ed ampliamento da essi progettate e conseguentemente di espropriare, con la forza, i possessori di beni adiacenti o di aree.

Alla eccessiva concessione che la categoria degli albergatori abilmente è riuscita a strappare, suscitando il miraggio degli interessi turistici, sotto cui fu sommerso l'interesse dei proprietari confinanti da espropriare a buon mercato, corrispose finora la riluttanza degli organi esecutivi a riconoscere un interesse pubblico nella speculazione di alcuni albergatori, che in una situazione tanto critica del mercato degli alloggi si sarebbe potuto effettuare mettendo sulla strada non poche famiglie.

Va considerato che la determinazione dell'indennità deve essere fatta coi criteri stabiliti dalla legge del 1865 o dalle leggi speciali per l'esecuzione dei piani regolatori, criteri che comportano valutazioni assai basse, giustificabili soltanto quando contro l'interesse del singolo sta il superiore ed immediato interesse delle collettività, ma non certo nel caso che ci occupa.

Ancora è da rilevare che la deplorata concessione non poteva e non può servire praticamente che alle poche grandi aziende alberghiere già in esercizio nelle zone più centrali delle

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 125ª RIUNIONE (21 febbraio 1952)

maggiori città, dove è assai meno difficile che altrove il verificarsi di un notevole interesse dell'azienda di ampliare la propria capacità ricettiva.

Ora, che una simile arma speculativa sia divenuta, dopo la caduta del fascismo, poco nociva per il buon senso degli organi chiamati ad autorizzarne l'uso, non è motivo sufficiente per conservare in vita i citati provvedimenti, tanto più che rimangono a favore degli albergatori altre e notevoli facilitazioni eccezionali, quali il vincolo di destinazione degli immobili da essi goduti, la lunghissima proroga delle locazioni, il blocco delle pigioni, ed infine un comodo credito alberghiero e contributi statali per il miglioramento delle attrezzature.

Potremmo aggiungere che si è già verificato il caso di una grande azienda alberghiera (albergo Excelsior di Roma) che volle ampliare il proprio immobile, ma nonostante l'esistenza a suo favore dell'arma della dichiarazione di pubblica utilità, non potette avvalersene fino in fondo, ma parzialmente, per non suscitare il giusto sdegno del popolo, e preferì procedere ad amichevoli accordi con coloro che occupavano gli immobili occorrenti all'ampliamento. Eppure si era in periodo fascista e gli albergatori aumentavano il proprio patrimonio a spese dello Stato e cioè del contribuente italiano.

Ciò dimostra non la inconsistenza del pericolo ma piuttosto l'inidoneità morale della lamentata concessione, tolta di mezzo la quale non è detto che un'azienda non possa, con mezzi più morali, realizzare l'ampliamento del proprio immobile.

Per contro va segnalato il caso dell'albergo Universo di Roma, che richiese la dichiarazione di pubblica utilità per poter ampliare l'attiguo palazzo in condominio fra piccoli proprietari. Sono dunque trentacinque famiglie che potrebbero essere sfrattate contro pagamento di una indennità che non consentirebbe certamente loro di riacquistare un alloggio della stessa capacità attuale in zona meno apprezzabile; vi sono quattordici piccoli commercianti che impiegano circa trenta commessi.

Di questo inconcepibile evento fu data notizia in una seduta del Consiglio comunale di Roma e se ne fece eco il « Messaggero » di Roma nel numero del 14 marzo u. s.

Dice la testata dell'articolo: « Un esproprio che danneggia 35 piccoli proprietari chiesto da un albergatore con la scusa di ampliare il suo albergo ».

A Roma, dove è acutissimo il problema della casa, un privato qualsiasi, purchè albergatore, può chiedere un esproprio dopo aver ottenuto il *placet* del Commissariato del turismo. Si dice « pubblica utilità » e tale coefficiente viene convalidato dal Commissariato del turismo per ampliare un albergo a spese altrui e, peggio, a spese dello Stato che con le ben note forme e procedure finisce per pagare per conto del proprietario speculatore.

Un esempio in cifra: il proprietario dell'« Universo », se la pratica andasse a buon fine, ricaverebbe subito un utile di lire 112 milioni. Infatti egli, in base alla legge del 1865 e successive verrebbe a pagare lire 800.000 ad appartamento, mentre in quella zona un appartamento costa non meno di 4 milioni.

In luogo di 140.000.000 (35 × 4) il proprietario pagherebbe lire 28.000.000, cosicchè ne deriva l'utile di lire 112.000.000, per cui oltre quelli degli appartamenti acquista i locali dei negozi, pone sul lastrico 30 dipendenti e danneggia il commercio e la produzione di 14 aziende. E poi, chi darà al proprietario i 28 milioni... ? Qui cade la tela ed opera il « maneggio burocratico »!

Onorevoli colleghi, con la abrogazione della legge attuale faremo un'opera di giustizia democratica, nonostante le « lamentele » del Commissariato del turismo ormai fuori luogo e soprattutto fuori tempo.

Di alberghi ve ne sono fin troppi ed una crisi paurosa è alle porte!

RICCI FEDERICO. Richiamo l'attenzione della Commissione sul caso di un albergo che voglia far espropriare una casa che ha i fitti bloccati: il prezzo di quella casa non si può considerare al livello commerciale, appunto per il blocco, ed in questo modo si mettono gli inquilini, che non troveranno un altro alloggio, in condizioni disastrose. Io sarei perciò favorevole a che nella nuova disposizione di legge eventualmente si aggiungesse che l'esproprio di una casa abitata può essere autorizzato soltanto se l'espropriante mette a disposizione degli inquilini un'altra abitazione; altrimenti, per quale motivo, per allargare un albergo si do-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 125<sup>a</sup> RIUNIONE (21 febbraio 1952)

vrebbero mettere in condizioni pietose gli inquilini di una casa con i fitti bloccati?

PRESIDENTE. Ma bisogna tenere presente che quando interviene una dichiarazione di pubblica utilità, è segno che effettivamente l'esproprio è necessario.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non ho che da associarmi alla posizione assunta dal Commissario per il turismo e non solo per ragioni di solidarietà governativa; in sostanza, prima di scendere all'esame di dettaglio che è stato fatto da qualcuno, bisogna affrontare il problema fondamentale, che è questo: l'affermazione o meno del principio che per ragioni di pubblica utilità si possa espropriare qualcosa. Mi pare che su questo non ci possano essere dubbi, che non ce ne sono oggi come non ce n'erano nel 1865 quando fu emanata la legge per la espropriazione. È evidente che da allora ad oggi il concetto di pubblica utilità è andato sempre più allargandosi e quello che allora poteva sembrare un interesse del tutto privato e particolare oggi, con lo svilupparsi dei traffici e della civiltà in genere, è diventato un interesse collettivo. Su questa pregiudiziale quindi non mi sembra si possa tornare a discutere.

La questione è così evidente che troverei strano che si affrontasse così, marginalmente, su un aspetto parziale del problema. Che il turismo costituisca un motivo di pubblica utilità credo sia per tutti pacifico; lo si è riconosciuto prima e durante il fascismo. Occorre farla finita con l'abitudine di attaccarci al pretesto del fascismo tutte le volte che ci fa comodo buttare in aria una legge fatta in quel ventennio famigerato: in quegli anni si sarà pure fatto qualcosa che non era strettamente fascista! Fu emanata ad esempio la legge n. 475, che abbiamo confermato nel marzo 1950 quando il primo Parlamento della Repubblica l'ha approvata modificandola per aggiornarla e per togliere qualche elemento di fascismo che poteva esserci, soprattutto nella composizione della Commissione.

Quindi sul principio non vi è alcun dubbio.

Occorre poi notare come gli stessi principi valgano anche per settori analoghi: per esempio, per gli impianti industriali esiste una legge analoga a questa. Per il potenziamento di im-

pianti industriali è ammessa, alla stessa stregua degli alberghi, la dichiarazione di pubblica utilità e quindi la possibilità di esproprio. Dunque disposizioni di questo genere esistono per gli impianti industriali, per il turismo e per gli alberghi. Se volessimo esaminare questo specifico caso degli alberghi si tratterebbe di vedere se per gli alberghi il caso della pubblica utilità sia da accogliere o meno. Comunque resterebbe sempre, per lo meno in teoria, la possibilità all'albergatore, anche se questa legge fosse abrogata, di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge del 1865, la quale stabilisce che la pubblica utilità può essere riconosciuta per opere da eseguirsi da enti pubblici e anche da privati. In effetti questa legge n. 475, confermata e modificata nel 1950, cosa ha voluto fare? Ha voluto configurare più specificatamente il caso della pubblica utilità relativo agli alberghi e quindi all'interesse turistico, ed ha voluto rendere più spedita la procedura accordando nel medesimo tempo maggiori garanzie, perchè ha stabilito che la domanda per il riconoscimento della pubblica utilità non deve essere esaminata dagli uffici del Ministero ma da una Commissione nella quale confluiscono le valutazioni ed il giudizio di moltissimi enti.

Concludo pertanto nello stesso senso dell'onorevole Commissario per il turismo, pregando cioè la Commissione di voler respingere questa proposta di legge.

PUCCI. La legge 7 aprile 1938, n. 475, configura nella necessità di un albergo di espropriare un terreno per espandersi una ipotesi di pubblica utilità, la qual cosa però non è giusta nè logica. Se, come bene ha detto l'onorevole Sottosegretario, già esiste la legge che prevede l'esproprio per ragioni di pubblica utilità, perchè dobbiamo mantenere in vigore una legge speciale a favore degli alberghi, legge che accorda un privilegio ad una determinata categoria? Si è qui detto che ragioni particolari consigliano di mantenere queste disposizioni a favore degli alberghi, che devono avere la possibilità di ampliarsi o di essere costruiti *ex novo* nelle zone di alto interesse turistico. Ma a ciò penso sia sufficiente la legge dei piani regolatori. Tutte le zone di alto interesse turistico soggiacciono alla legge del piano regolatore, che per le zone turistiche prevede costruzioni di



alberghi ed ampliamento di alberghi esistenti. La legge che ci si propone di abrogare può in effetti servire alla speculazione e, in ogni caso, agli interessi esclusivi delle società alberghiere. Noi affermiamo che non v'è bisogno di una legge particolare perchè in una zona di alto interesse turistico sarà molto facile poter costruire un albergo ricorrendo all'esproprio per ragioni di pubblica utilità. L'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici ci ha rammentato che esiste per le industrie una legge analoga. Anche in questo caso gli industriali godono di un ingiusto privilegio e non è vero che noi prendiamo a pretesto in tutti i momenti il fascismo per deplorare quanto è stato fatto nel ventennio, ma deploriamo giustamente che siano mantenuti in vigore gli interventi a favore di poche categorie privilegiate. Così anche mantenere questo privilegio per gli albergatori mi sembra sia contrario al buon senso. Il Commissario per il turismo non dovrebbe avere preoccupazioni: se un albergatore ha necessità di ampliare il suo albergo, potrà ricorrere alle altre leggi esistenti, inizierà trattative private, e, in particolare, se esiste veramente la pubblica utilità potrà valersi della legge del 1865. Del resto anche nel caso di riconosciuta pubblica utilità si incontrano resistenze. A tale proposito cito un caso particolare: in una città si deve agire per pubblica utilità, per la costruzione di un macello. Ebbene, malgrado l'applicazione della procedura per l'esproprio in base alla legge per la pubblica utilità, noi non riusciamo, da oltre un anno e mezzo, a intervenire. Abbiamo solo ottenuto che il Prefetto, in base alla legge, ci conceda l'occupazione, ma la trattativa sul prezzo non è stata definita. Così, se vicino ad un albergo vi è una casa dalla quale il proprietario dell'albergo intende sloggiare gli inquilini per allargare il suo edificio, cosa succederà?

L'unico vantaggio che la legge gli darà è quello dell'occupazione, il che vuol dire che quegli inquilini saranno cacciati fuori. Sul problema del prezzo nessuna preoccupazione, perchè in definitiva si ricorre alla trattativa privata ed il prezzo di mercato è quello corrente, l'equo prezzo. Ma la preoccupazione esiste in altro senso, ed è che venga eseguito un sopruso nei confronti degli inquilini. Se ciò deve avvenire, che avvenga almeno in base alle leggi

normali, senza ricorrere ad una legge particolare che costituisce un privilegio a favore di una categoria.

Per queste ragioni, anche a nome dei miei compagni di Gruppo, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge di iniziativa dei senatori De Gasperis e Varriale.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Con l'abrogazione delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 475, noi faremmo un passo indietro nel senso che non riconosceremmo all'attività turistica quell'importanza che le compete.

Se si dicesse: facciamo una nuova legge in favore del turismo, si potrebbe discutere sull'opportunità o meno di una tale proposta. Ma non è certo il caso di fare un passo indietro su questa via nella quale ci siamo incamminati con sforzo. Lo Stato oggi concorre con i suoi mezzi al potenziamento dell'attività e dell'attrezzatura turistica nazionale: come possiamo giustificare l'abolizione di una legge che in realtà ha una sua ragion d'essere?

Qui non si tratta degli interessi del singolo albergatore. L'albergatore può fare una proposta, ma con questo non è detto che essa venga presa in considerazione. La Commissione prevista dalla legge attuale esamina il caso per vedere se esso può rientrare nella categoria degli interessi generali. Giudice unico dello esproprio è quindi la Commissione; ma noi dobbiamo mantenere fermo il concetto che la industria turistica rappresenta un interesse nazionale generale.

Abbiamo detto quali sono le cautele che impediscono abusi: in quindici anni sono avvenuti due soli espropri. Tutto il resto non è basato che su supposizioni. Proprio il fatto del citato albergo « Universo » che ha dato luogo alla presentazione della proposta di legge di abrogazione, dimostra che dopo un anno nessuno ancora ha pensato di dare corso alle richieste fatte e mai ad esse si darà corso, perchè non si possono sloggiare inquilini in una città come Roma.

Ma in piccole località di grande importanza turistica è necessario poter ricorrere all'esproprio per vincere le resistenze di qualche proprietario le quali sono a volte assolutamente prive di fondamento. A Sestri c'è un prato dove si potrebbe installare un parcheggio di

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 125ª RIUNIONE (21 febbraio 1952)

automobili, ma il proprietario non vuole cedere, eppure quel parcheggio sarebbe assolutamente indispensabile.

L'interesse privato è tutelato con tutte le cautele: non vi è nessun bisogno di abrogare disposizioni che vanno a favore del turismo, anche perchè questo, oltre che da tutto quello che è stato detto, è sconsigliato dal fatto che farebbe una pessima impressione nel Paese.

BUIZZA. I proponenti il disegno di legge hanno portato due esempi avvenuti a Roma. Uno di essi, secondo quanto è stato detto, si è risolto a trattativa privata tra gli interessati.

Ma l'Italia non finisce a Roma: vi sono zone, specialmente montane, dove si può dare sviluppo al turismo, dove anzi questo sviluppo si deve dare per migliorare le condizioni economiche locali. Ebbene, la legge che si vuole abrogare tende appunto a favorire questo sviluppo turistico.

Per quel che riguarda l'esproprio di abitazioni, non è vero che il valore di mercato è quello della casa considerata con l'affitto bloccato. La legge dice che l'indennità di esproprio deve essere commisurata al valore reperibile in libera contrattazione di compra-vendita; inoltre bisogna tener presente un altro fatto: l'incremento turistico di una data zona porta come conseguenza l'aumento del valore degli immobili di tutta la zona. Quindi, dato che a un proprietario non verrà, certamente, tolto tutto il patrimonio immobiliare, è chiaro che egli vedrà aumentato il valore degli immobili e dei terreni che gli sono rimasti e ciò senza aver dovuto contribuire con il proprio capitale.

Per tanto dichiaro che voterò contro il disegno di legge di abrogazione.

CANEVARI. Vorrei che l'onorevole Commissario ci dicesse qualcosa sulla efficacia della legge 7 aprile 1938, in modo che la Commissione possa meglio comprendere le ragioni per le quali egli ritiene opportuno che essa sia mantenuta in vigore.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. È stata giustamente ricordata dal senatore Buizza la situazione di alcune zone del nostro Paese nelle quali non è possibile dare incremento al turismo per le resistenze di grandi proprietari locali che si rifiutano di vendere ad equo prezzo terreni sui quali potrebbero essere costruiti alberghi ed attrezzature turistiche. Ora, l'effi-

cacia della legge è questa, che il proprietario sa che, se non cede di fronte alla domanda del Comune e degli interessati, può essere applicata la legge per l'esproprio. Quindi il proprietario, per evitare questa possibilità di esproprio, preferisce concludere la cessione della sua proprietà mediante trattativa privata. Questa è l'importanza della legge: la sua efficacia consiste appunto nel fatto di indurre il proprietario a recedere dalla sua posizione di ostinata intransigenza.

PUCCI. Con il mio precedente intervento non ho inteso affatto disconoscere l'importanza del turismo e tanto meno ho inteso precludere la via ad un suo più ampio sviluppo. Noi intendiamo soltanto affermare che le leggi esistenti sono più che sufficienti perchè si possa agire nei confronti dei proprietari che non vogliono cedere le loro proprietà anche quando vi sono ragioni di pubblica utilità, senza che si debba ricorrere ad una legge particolare in favore degli albergatori. La legge 7 aprile 1938 è inoltre a nostro avviso insufficiente, perchè non prevede affatto le filovie e in genere gli allacciamenti di interesse turistico, ma tutela solamente interessi di natura particolare. Sarebbe necessaria eventualmente una legge di carattere più vasto.

Riteniamo inoltre questa legge inefficace perchè un Comune, per vincere la resistenza di determinati proprietari, potrà con maggiori probabilità di successo ricorrere a ragioni di pubblica utilità.

Insisto soprattutto sul fatto che il problema meglio può essere risolto con l'applicazione dei piani regolatori.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Ma non ci sono da per tutto i piani regolatori!

PUCCI. Ma è appunto in questa direzione che voi dovete operare, perchè non si può dire: in questa località serve un albergo, se poi non si sa dove precisamente esso deve essere costruito. La mancanza di piani regolatori ha dato luogo a gravi inconvenienti. A Breuil, in vista del Cervino, è stata fatta una costruzione mostruosa che ha turbato il paesaggio e ciò proprio valendosi della legge 7 aprile 1938, cioè imponendo l'esproprio di una zona che doveva essere salvaguardata nell'interesse della località. Si stanno selvaggiamente distruggendo interi boschi con questa legge che è fatta

solo per interessi particolari di alcuni proprietari. Dobbiamo preoccuparci della salvaguardia del paesaggio e a noi sembra che questa legge non tuteli adeguatamente le bellezze naturali delle nostre località turistiche. È necessario fare i piani regolatori per poter avere un incremento turistico razionale. Pertanto insistiamo per l'abrogazione della legge 7 aprile 1938.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge. Ricordo che il relatore e il Governo si sono dichiarati contrari. Chi approva il passaggio alla discussione degli articoli è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tremelloni, Cartia ed altri: « Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici » (N. 2105) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici », di iniziativa dei deputati Tremelloni, Cartia ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ceschi.

CESCHI, *relatore*. Questo disegno di legge, proposto dal deputato Tremelloni e da altri suoi compagni di Gruppo, è quanto mai opportuno ed utile. Infatti, perchè si possa arrivare a provvedimenti organici in vista di una definitiva sistemazione dei principali corsi d'acqua del nostro Paese, occorre un piano orientativo di studi che indichi le possibili soluzioni, e questo piano è tanto più necessario oggi, dopo le dolorose esperienze delle alluvioni avvenute nel Nord e nel Sud d'Italia.

Allo stato attuale delle cose gli uffici statali preposti allo studio di questi problemi non sono convenientemente attrezzati e mancano so-

prattutto di studi adeguati. Ho recentemente avuto occasione di occuparmi, sia pure parzialmente, del problema che interessa il basso Polesine ed ho avuto risultati veramente strabilianti: così, ad esempio, avendo richiesto ad un ufficio del Genio civile interessato, alcune sezioni del Po, mi sono state offerte delle sezioni rilevate nel 1880-85, mentre sappiamo benissimo che il corso di un fiume come il Po cambia con una certa rapidità il profilo delle sezioni. È quindi necessario fare degli studi con mezzi moderni, in base ad esperienze recenti e tenerli aggiornati. Oggi abbiamo in materia di piene di fiumi conoscenze nuove che nel 1880 non si potevano neanche prevedere, conoscenze alle quali si è arrivati specialmente in America, col sussidio di mezzi eccezionali, e per mezzo delle quali si può perfino prevedere con grande attendibilità il sopraggiungere di una piena.

Da quanto detto risulta che questa proposta di legge è quanto mai opportuna. In questi ultimi mesi abbiamo veduto quali gravi danni ha subito l'economia italiana a causa delle alluvioni; è necessario quindi che il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura si mettano al passo: e il disegno di legge offre loro un utile strumento.

Il disegno di legge mi sembra anche opportuno per la proposta che fa di una relazione annua da presentarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, perchè credo che a nulla varrebbe approvare una proposta di legge che impegnasse il Ministero a fare semplicemente degli studi, se non si obbligasse contemporaneamente il Governo a portare dinanzi al Parlamento l'esposizione dei risultati raggiunti. Infatti il Parlamento non si può contentare delle promesse o degli impegni di un Ministro: i Ministri cambiano e, se l'impegno non è reso obbligatorio da una legge, facilmente esso viene dimenticato. Pertanto propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge in discussione.

TOMMASINI. Le considerazioni con le quali l'onorevole relatore ci propone l'approvazione di questo disegno di legge sono indubbiamente persuasive. Mi preoccupa però di una cosa: in questi ultimi tempi sono state approvate o presentate troppe leggi relative alla materia in discussione e non si sa con quali

risultati. Rammento alla Commissione ed al collega Ceschi che proprio 15 giorni fa abbiamo approvato un disegno di legge che stanziava 450 milioni da assegnarsi al Ministero dei lavori pubblici per lo studio della regolazione delle acque. Vi è poi in corso di elaborazione un altro disegno di legge, che prevede una spesa di 100 miliardi per la regolazione dei corsi d'acqua: fu anzi detto, in quell'occasione, che i 100 miliardi sarebbero serviti ad attuare quei lavori, che fossero stati progettati con i 450 milioni concessi al Ministero dei lavori pubblici per effettuare gli studi necessari.

Pertanto io non posso che rimanere perplesso di fronte al presente disegno di legge che mi sembra si sovrapponga ad una nostra precedente deliberazione.

MEACCI. La completa.

TOMMASINI. È appunto quello che vorrei vedere: ma se è effettivamente così, allora il presente disegno di legge deve fare specifico riferimento alla precedente deliberazione concernente i 450 milioni.

La nostra Commissione si trova insomma nella situazione di dovere, a quindici giorni dall'approvazione di un determinato progetto di legge, approvarne già un altro che è l'integrazione del progetto precedente. La proposta Tremelloni quindici giorni fa era già nota al Parlamento: perchè non è stata sospesa la discussione del precedente disegno di legge? In sostanza io chiedo di essere posto in condizioni di poter approvare con sicura coscienza questo disegno di legge, senza dover rimanere nel dubbio di aver creato uno strumento inutile ed inefficace o, se non altro, un pleonastico dop-pione.

Presidenza

del Vice Presidente ROMANO DOMENICO

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla in contrario all'approvazione della proposta di legge Tremelloni. Essa non fa che obbligare il Ministero dei lavori pubblici a presentare, entro un certo termine, un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque. Questa esigenza era già talmente sentita dal Ministero che io ho l'onore di rappresentare che il piano

sarebbe stato fatto, anche senza l'approvazione del disegno di legge, in risposta ad un semplice invito o raccomandazione. A maggior ragione questo piano sarà fatto in ottemperanza ad una legge.

Circa le osservazioni del senatore Tommasini dirò che non vedo nessuna incompatibilità tra il disegno di legge che questa Commissione ha approvato quindici giorni fa e la proposta di legge Tremelloni, tanto più che il disegno di legge al quale il senatore Tommasini si è riferito era esclusivamente di natura finanziaria.

La proposta di legge Tremelloni riguarda invece solamente la preparazione di un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e la relazione, da presentarsi annualmente al Parlamento, degli studi fatti in materia. I due disegni di legge si completano a vicenda e, per parte mia, debbo dichiarare che non vi è nessun ostacolo all'approvazione della proposta di legge dell'onorevole Tremelloni.

BUIZZA. Pur dichiarandomi favorevole al disegno di legge, debbo osservare che la sua applicazione concreta potrà essere difficile. Infatti, come ha osservato il relatore, occorrono nel nostro Paese le attrezzature necessarie per far sì che gli studi relativi alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua possano essere compiuti.

In Italia oggi c'è questa situazione: per i fiumi del Veneto, dall'Adige in là, c'è un Magistrato delle acque; per il Reno e tutto il suo bacino è stato istituito a Bologna un ufficio del Genio civile e ciò rappresenta indubbiamente un passo avanti in quanto si è riconosciuta la necessità di studiare organicamente tutto l'alveo del fiume. È stata poi avanzata la proposta per la creazione di un magistrato del Po. Occorre infine pensare all'Arno, al Tevere e agli altri fiumi d'Italia, dato che gli studi previsti dalla proposta di legge Tremelloni si riferiscono a tutto il sistema fluviale italiano.

Ma per il riordinamento del servizio idrografico è necessario uno stanziamento di almeno 150 milioni, mentre oggi il Ministero dei lavori pubblici ne ha a disposizione solo una trentina. Il servizio idrografico ha cominciato a funzionare nel 1908, ha raccolto grande copia di dati, ma nel 1952 esso è in sfacelo per le ragioni a voi tutti note.

## Presidenza del Presidente CORBELLINI

BUIZZA. È evidente che, se quel servizio fosse stato progressivamente migliorato e non lasciato in abbandono, tante sciagure avrebbero potuto essere almeno ridotte nella loro portata. Invece la sorveglianza delle piene è fatta ancora con apparecchi antiquati. Per aggiornare i nostri studi dovremmo anche procurarci apparecchi moderni, come, ad esempio, quelli in uso in America.

Queste sono le ragioni per le quali dico che questa legge, se non sarà integrata con una congrua assegnazione di fondi, resterà inoperante. Bisogna insomma che gli organi esistenti siano mantenuti in vita e potenziati.

In risposta ad una mia interrogazione sulla materia in discussione, l'onorevole Sottosegretario ebbe a dichiarare che qualcosa era stato già fatto, ma, in effetti, con tutti i miliardi che sono stati stanziati per la riparazione dei danni conseguenti alle alluvioni, io speravo che si potesse inserire almeno qualche centinaio di milioni per organizzare meglio il servizio idrografico.

Occorre anche assicurare la continuità delle prestazioni del personale addetto a questi servizi: esso deve vivere e crescere sul posto per poter eseguire con competenza le rilevazioni necessarie. Concludendo, rinnovo la raccomandazione che si faccia ogni sforzo per reperire i fondi necessari al riordinamento del servizio idrografico, nella speranza che in tal modo il presente disegno di legge, cui, ripeto, sono favorevole, possa essere veramente operante.

PRESIDENTE. Con il presente i provvedimenti relativi alla sistemazione idraulica dei nostri bacini diventano tre.

Il primo provvedimento prevede lo stanziamento dei mezzi necessari per compiere studi e progetti locali, per eseguire rilievi specifici, ecc. Il secondo provvedimento, che ancora non è stato presentato al Parlamento, ma che è in corso di formulazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, riguarderà stanziamenti per le opere idrauliche di urgente necessità. Il presente disegno di legge integra e completa i provvedimenti che chiamerò così di carattere finanziario, dando loro un indirizzo di carattere tecnico che a me sembra necessario ed oppor-

tuno determinare per conferire unicità di indirizzo al programma di sistemazione idraulica del nostro Paese.

Infatti l'articolo 1 del disegno di legge oggi al nostro esame parla di un piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi di acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica. L'articolo, secondo detta disposizioni per un piano di esecuzione, per quanto riguarda cioè lo studio di un piano per la sistemazione ai fini della razionale utilizzazione delle acque, con sfruttamenti idraulici, mediante un ordine di priorità opportunamente stabilito.

Si tratta di piani sostanzialmente tecnici, poichè qui non si parla di finanziamenti. I piani, inoltre dovrebbero essere a lunga scadenza e da qui si nota lo spirito del presentatore del disegno di legge, che è persona affezionatissima ai piani. In sostanza il proponente desidererebbe conoscere quale è il piano organico entro il quale inserire i 100 miliardi.

Esiste poi il secondo concetto fondamentale esposto dal rappresentante del Governo, quello di render noto come, una volta realizzato questo piano, esso viene applicato, attraverso una relazione a stampa annua da portare all'esame del Parlamento.

In definitiva si tratta di considerazioni, ripeto, di carattere essenzialmente tecnico, mentre gli altri provvedimenti riguardano problemi strettamente finanziari. Le tre disposizioni di legge si completano a vicenda. Quando noi ci occuperemo di qui a qualche tempo della legge sui 100 miliardi, noi potremo impedire che il Governo esegua ancora una volta i lavori secondo un ordine di priorità improvvisato, ma potremo chiedere che sia seguito un ordine di importanza e di precedenza già regolato da un piano.

BORROMEO. Mi dichiaro nettamente favorevole al disegno di legge. Per altro vorrei soffermarmi un istante sull'oggetto e sulle ragioni che lo hanno ispirato. Le recenti alluvioni indussero i deputati proponenti a presentare questo disegno di legge per la formulazione di un piano ai fini di una sistematica regolazione delle acque. L'oggetto specifico del disegno di legge è indicato dall'articolo 1, là dove si dice che il Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi, deve presentare un piano orientativo per

tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica. Questo piano, dall'indicazione precisa dell'articolo, risulta essere l'oggetto specifico del provvedimento, che intende organicamente orientare le opere di difesa contro le inondazioni dei corsi d'acqua e contro l'erosione del suolo.

Nell'articolo secondo per altro si parla anche della razionale utilizzazione delle acque. Qui entriamo in un campo un po' diverso, e va tenuto in considerazione anche quanto è stato già disposto con l'altro provvedimento di legge già approvato. Questo ampliamento degli scopi del disegno di legge, vale a dire questo enorme compito aggiuntivo, che è quello di considerare nel piano anche tutte le possibilità di utilizzazione delle acque, mi pare che possa fare correre al provvedimento il rischio di rivelarsi inoperante.

Io pertanto approvo il disegno di legge, ma soltanto ai fini dichiarati in modo così esatto nell'articolo uno. Provvedere, oltre che alla estensione di un piano per la difesa delle acque, anche a quella di un piano per l'utilizzazione delle acque stesse, che deve essere poi un piano a lunghissima scadenza, non mi sembra opportuno. Ed oltre tutto ho il dubbio che ciò sia in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 3.

Non credo infatti che sarà materialmente possibile presentare annualmente una relazione su di un programma che sarà necessariamente assai prolungato nel tempo. Esprimo perciò la preoccupazione che il disegno di legge corra il pericolo di rimanere lettera morta, se non ci si limita alla semplice regolazione delle acque per la difesa del suolo. Limitandosi invece a quest'ultimo compito, si potrà fare qualcosa di utile ed ottenere, riallacciandosi ai provvedimenti già approvati, risultati positivi.

TOMMASINI. Debbo insistere più che mai nel sostenere che il provvedimento di legge che noi abbiamo approvato più di 15 giorni fa, cioè quando noi avevamo già all'ordine del giorno il presente disegno di legge, doveva quanto meno essere rinviato, in modo da permetterne la discussione abbinata con il progetto attualmente in discussione. Si legga, per convincersi di questa necessità, l'articolo 1 della legge già approvata, e si legga soprattutto la

relazione ministeriale che accompagnava quel disegno di legge. Essa reca:

« Il Ministero dei lavori pubblici, preoccupato del problema di eccezionale importanza e gravità della sistemazione idraulica dei maggiori fiumi e corsi d'acqua italiani, ha da tempo predisposto un provvedimento legislativo inteso ad autorizzare la spesa, all'uopo occorrente, di lire 100 miliardi, ripartita in undici esercizi finanziari. Anche il Ministero del tesoro ha convenuto in linea di massima sulla opportunità del provvedimento, riservandosi la definitiva adesione per quanto riguarda il reperimento dei fondi.

« La necessità e l'urgenza delle sistemazioni in parola, indispensabile per evitare gravissimi danni, è dimostrata, purtroppo, dalle recenti alluvioni ».

Non si può negare che la legge che noi abbiamo approvato 15 giorni fa, quando cioè già avevamo a nostra disposizione il presente disegno di legge, poteva essere benissimo da quest'ultimo integrata.

Io affermo ciò con intimo convincimento. Approvo il provvedimento ma desidero che risulti chiaramente a verbale questa mia presa di posizione.

TOSELLI. Innanzi tutto esprimo parere perfettamente consono a quanto già osservato dal senatore Buizza sulla necessità che nel presente disegno di legge si faccia almeno un accenno alla possibilità del potenziamento del servizio idrografico, in connessione con la risoluzione dell'oggetto principale del provvedimento.

In secondo luogo mi permetto di dissentire da quanto esposto dal collega Borromeo per quel che riguarda l'applicazione dell'articolo 2. In tale articolo si tende a dare delle direttive di coordinamento per una razionale utilizzazione delle acque. Noi non possiamo fare a meno di tenere congiunti i due problemi, quello dell'utilizzazione e quello della difesa, ed io trovo logico ed encomiabile che, non soltanto il Ministro dei lavori pubblici, ma anche quello dell'agricoltura si interessi del problema, perchè i due dicasteri sono talmente uniti ed interessati alla questione che escluderne uno sarebbe compromettere l'opera dell'altro. Purtroppo noi abbiamo dovuto constatare fino ad oggi che, mentre si è addivenuti ad una par-

ziale utilizzazione per quanto riguarda le industrie, si è completamente trascurata l'utilizzazione a carattere agricolo. È perciò indispensabile una stretta collaborazione fra i due Ministeri, onde risolvere contemporaneamente entrambi gli aspetti del problema.

Nell'articolo 2 si parla dunque di razionale utilizzazione delle acque, vale a dire si invita il Ministero a formulare i principi direttivi, principi dei quali si è già fatto parola nel progetto sull'utilizzazione delle acque e sulla modificazione del testo unico del 1933 attualmente allo studio di una commissione di competenti, tra cui il senatore Borromeo e il senatore Buizza. Per cui noi, richiamando la norma nel presente provvedimento, compiamo un passo avanti nella risoluzione del problema che presenta un aspetto veramente imponente, la cui soluzione sarà di notevole interesse per il Paese nell'avvenire.

Poichè mi trovo in tema, osserverò che ho notato che già negli studi di recente compiuti da parte degli industriali e degli Enti provinciali è stato inserito il concetto di abbinare la utilizzazione industriale delle acque con l'utilizzazione agricola. Vorrei che tale concetto fosse sancito nel modo più formale e potesse avere un'applicazione pratica veramente soddisfacente per le esigenze e gli interessi nazionali.

PANETTI. Non vorrei che nell'esaminare il provvedimento che ci è stato sottoposto si perdesse di vista la legge precedentemente approvata. Ritengo invece opportuno che si dichiari esplicitamente l'allacciamento della nuova legge con la vecchia e le finalità di quella come indicatrici di direttive per l'attuazione delle finalità di questa.

BUIZZA. Osservo che, a mio avviso, sarà praticamente impossibile presentare ogni anno una relazione sulla sistematica regolamentazione delle acque. Non è da ritenere infatti che fra sei mesi il Ministero sarà in grado di redigere una relazione che rientri nei termini previsti nel presente disegno di legge. Infatti questi sono così restrittivi che, con i mezzi a disposizione, il Ministero, in pratica, sarà costretto o a non farne nulla o a riprodurre di anno in anno quello che aveva detto la volta precedente.

Lo stato dei servizi idrografici lascia molto a desiderare. Anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque esistono, ad esempio, delle pubblicazioni del servizio idrografico, che ha fornito tutte le caratteristiche di tutti i fiumi d'Italia: tali pubblicazioni dovrebbero essere tenute aggiornate, ma il servizio idrografico non è in grado di farlo.

Ritengo perciò, concludendo, che non sarà mai possibile mettere in rapporto la presentazione di questa esposizione con la discussione dei bilanci.

PUCCI. Anche a nome dei miei compagni di Gruppo, debbo esprimere la convinzione che il disegno di legge pone il problema della sistemazione delle acque naturali italiane, se non in modo esauriente, per lo meno in modo da permettere di incominciare a fare qualche cosa di concreto in materia.

Noi siamo convinti che non soltanto vi è la necessità che il Parlamento discuta ampiamente del problema ma anche che tutto il popolo italiano prenda coscienza di esso. Il problema della sistemazione e della regolarizzazione delle acque è infatti un problema che interessa veramente tutta la collettività; e tutto il Paese deve sostenere il Parlamento e il Governo nel trattarne a fondo la risoluzione.

Noi non riteniamo che non sia possibile il richiamarlo ogni anno, ed anche tra sei mesi: vista infatti la ingente copia di studi che è stata fatta in proposito, sussiste già la possibilità di fornire gli elementi schematici del problema, che è poi quello di formare un piano di indicazione generale, salvo poi via via aggiornarlo negli anni successivi, rendendolo uno strumento valido alla conoscenza non soltanto degli studiosi ma di tutto il pubblico.

Il disegno di legge va quindi sollecitamente approvato, affinché possa venir posto in essere qualcosa di tangibile, e possa essere concretato un piano reale e pratico, non soltanto teorico.

BORROMEO. Non mi nascondo che quanto ha osservato qui il collega Tommasini non può essere trascurato. Noi abbiamo approvato a suo tempo una legge che prevede una spesa di 450 milioni, legge indiscutibilmente connessa con il presente provvedimento. Mi pare perciò che non si possano chiudere gli occhi di fronte alla realtà e, dimenticato quanto precedente-

mente deliberato, procedere innanzi senza coordinare le nostre deliberazioni. Ritengo invece che si debba accettare di fare un passo indietro e di vedere come si possa conciliare il presente disegno di legge con la legge che abbiamo già approvato.

Non sarei pertanto contrario a proporre un rinvio, per studiare il modo di rendere effettivamente operante il disegno di legge, poichè sono dell'opinione che, se esso passasse così come è, rimarrebbe lettera morta, mentre potrebbe trovare una concreta possibilità di attuazione con un allacciamento definitivo alla legge già approvata.

MEACCI. Ho l'impressione che si tenti di insabbiare l'unico provvedimento che consentirebbe al popolo italiano, al Parlamento e allo stesso Governo di conoscere esattamente la situazione dei nostri corsi d'acqua.

Che cosa altro si propone infatti il disegno di legge se non di acquistare appunto questa conoscenza? C'è però qualcuno dei colleghi che osserva che non abbiamo i mezzi idonei. Rispondo che ciò vorrà dire che il disegno di legge imporrà di conseguenza anche il problema di trovare i mezzi per attuare quanto esso propone.

Il disegno di legge prevede inoltre la presentazione annua di una relazione di quanto si è fatto in materia. Ciò mi sembra giusto ed opportuno, e non vedo perchè si voglia impedire che questo avvenga.

Che cosa ci si ripromette di ottenere rinviando il presente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati? Io non vedo altro scopo che quello di rimandare la risoluzione di problemi di assoluta urgenza. Ed a questo proposito osservo che tutti affermano essere la cosa urgente, grave, seria, di appassionante interesse, e poi all'atto pratico non fanno che chiedere rinvii.

Questa presa di posizione per insabbiare il provvedimento fa pensare che, come al solito, non ci sia da parte della maggioranza nessuna buona volontà di risolvere un problema che, come essa stessa dice, dovrebbe stare a cuore a tutti.

TOMMASINI. Si faccia un semplice richiamo alla legge già approvata nel contesto del disegno di legge in discussione ed io non avrò più alcuna obiezione da opporre.

MEACCI. Nessuno ignora l'esistenza di quella legge, e proprio il presente provvedimento la renderà operante. Perciò mettiamola in atto e cominciamo ad operare con i mezzi a disposizione.

BORROMEO. Faccio un'altra proposta; poichè la consorella Commissione della Camera dei deputati non ha ancora approvato l'altra legge, chiedo se non sia possibile suggerire ad essa che, nell'esaminare quel provvedimento, inserisca nel testo un esplicito richiamo alla presente disposizione.

PRESIDENTE. Ritengo che dal punto di vista della convenienza sia più opportuno modificare il disegno di legge che non prevede stanziamenti, piuttosto che quello riguardante i finanziamenti.

CESCHI, *relatore*. Confesso di non comprendere le obiezioni sorte intorno al problema affrontato dal disegno di legge e mi meraviglio che alcuni colleghi siano ancora radicati ad una mentalità che il progetto si ripromette di sorpassare.

Il disegno di legge si ripropone di instaurare un metodo nuovo per la risoluzione del problema. È questa una necessità che risponde ad una evidente esigenza reale. Il metodo finora seguito era non dirò empirico, ma frazionario, atomistico, niente affatto organico e legato alle nuove visioni dei problemi, che in certi campi, come in quello urbanistico, hanno già trovato la loro applicazione.

Il presente è un disegno di legge di impostazione di un metodo. Sarei ingenuo se credessi che esso arriverà a cambiare la mentalità di tutti gli uffici del Genio civile e dei nostri tecnici. Ma bisogna pur incominciare.

Io mi trovo d'accordo con il collega Tommasini quando egli osserva che sarebbe bene collegare la legge per lo stanziamento dei 450 milioni con l'attuale. È quella una legge che potrà essere inserita in un'atmosfera che noi affermiamo dev'essere nuova e che il disegno di legge oggi al nostro esame enuncia in modo formale. Per giudicare della situazione occorre inoltre tener presenti quali sono state le origini della legge dei 450 milioni.

Essa è sorta quando il Ministro dei lavori pubblici faceva pressioni per ottenere il finanziamento da parte del tesoro sulla legge generale riguardante i corsi d'acqua come anti-



cipazione di un problema marginale, di cui si avevano già pronti gli studi.

Io so di imprese che sono andate in Sardegna ad eseguire lavori pubblici su progetti che ancor oggi sono quelli del 1900 o del 1905. Le sezioni del Po in possesso del Genio civile sono state rilevate nel 1885. E questo non è un esempio isolato. Del resto non ne faccio colpa a nessuno. Sappiamo come il Genio civile sia impoverito di uomini ed ultimamente anche di mezzi; sappiamo quanta brava gente c'è che si adopera in tutti i modi per svolgere il proprio compito. Però la realtà è questa, per cui è assolutamente necessario che un sistema nuovo venga introdotto, perchè finora l'Amministrazione dei lavori pubblici, specie per quanto riguarda questi problemi, agisce per compartimenti stagni. Quando noi pensiamo che la provincia di Ferrara, ad esempio, considera il Po a suo modo e così quella confinante di Rovigo, voi potete capire come veramente si sia lontani da una soluzione soddisfacente del problema. Perciò io non mi sono meravigliato quando è stato detto che l'argine del Po è più alto verso Ferrara di quello che non sia verso Rovigo, benchè questa sia una cosa ben garve. E altrettanto ho sentito affermare dell'Adige.

Per fare un altro esempio, parlando recentemente con valenti docenti universitari di idraulica, ho saputo che il problema delle anse del Po, che si moltiplicano da Piacenza in giù, non è mai stato affrontato.

BUIZZA. Si stanno sistemando.

CESCHI, *relatore*. Non è soltanto il problema delle grandi curve, ma quello di tutte le sinuosità e anfrattuosità a capo delle quali talvolta due punti del fiume vengono quasi a toccarsi, per cui il loro raccordo ne accorcerebbe il corso.

Dico questo per dimostrare che, se non si considera unitariamente il problema, per quanto ha per lo meno riferimento ad ogni singolo bacino, le soluzioni che noi adotteremo saranno sempre atomistiche e insoddisfacenti, come per il passato.

Da qui la necessità di un'impostazione di metodo ed ecco perchè io sostengo questa proposta di legge, la quale, anche se non permetterà di ottenere miracoli, rappresenta pur sempre un indizio. Quando il Ministero presenterà via via le richieste relazioni, darà modo al

Parlamento di discutere il problema sistematicamente e periodicamente.

Noi ci ripromettiamo con l'attuale disegno di legge di iniziare una strada nuova, che mi sembra sia indicata chiaramente. Con la sua approvazione noi non pregiudichiamo il corso delle leggi già votate e di quelle che lo saranno. Il presente provvedimento si limita soltanto a dire (e se lo dice a posteriori non è colpa di nessuno, ma dipende dall'andamento della discussione nei due rami del Parlamento) che tutte le somme stanziare per gli studi del progetto debbono essere spese secondo un piano ben determinato. La nostra epoca ci obbliga, per forza di cose, ad affrontare i problemi secondo piani generali. Ne siano esempio i piani regolatori dell'urbanistica nelle città. Nel campo di cui attualmente ci occupiamo un piano organico diminuirà il pericolo di fare cosa non utile o perfino dannosa agli interessi dell'economia nazionale. Perciò io chiedo che la Commissione, con tranquilla coscienza e con la speranza che si possa giungere, attraverso un nuovo indirizzo, ad una soluzione confacente del problema, dia il suo voto favorevole al disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste, presenterà al Parlamento, entro sei mesi dalla data di questa legge, un piano orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio della Repubblica.

TOMMASINI. A questo articolo riterrei opportuno inserire, in forma di emendamento, quel richiamo alla precedente legge dei 450 milioni, la cui opportunità ho già prospettato in sede di discussione generale.

FERRARI. Debbo dichiarare di non vedere in alcun modo la necessità di emendare l'articolo nel senso desiderato dal senatore Tomma-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 125ª RIUNIONE (21 febbraio 1952)

sini, essendo evidente che la spesa per l'applicazione della legge dovrà rientrare nelle disponibilità finanziarie del Ministero.

TOMMASINI. Dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Oggetto del piano è il problema della sistematica regolazione delle acque, sia ai fini della loro più razionale utilizzazione, sia a quelli della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua. Saranno indicati nel piano le opere da eseguirsi, lo stato dei progetti già formulati o in corso di esecuzione, l'approssimativo costo delle opere e le concrete possibilità di graduare nel tempo le fasi di esecuzione.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste, presenterà ogni anno — contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Variatione della misura della indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.)** »  
(N. 2129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Variatione della misura della indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Co-**

mitato della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ricci Mosè.

RICCI MOSE, *relatore*. Col disegno di legge sottoposto al nostro esame, si propone di variare la misura delle indennità annue corrisposte ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai quali d'altro canto non viene corrisposto alcun gettone di presenza. La maggiorazione proposta è di appena 16 volte rispetto alle cifre dell'anteguerra, e pertanto si mantiene su una scala assai modesta, in confronto alla sopravvenuta svalutazione della moneta. Quando si considerino gli importanti compiti affidati ai due organi in parola, non si potrà non riconoscere che il provvedimento proposto appare equo ed opportuno. Per questi motivi ne propongo senz'altro la approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1951, la indennità annua di lire 48.000 spettante ai membri e al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a termini dell'articolo 2, primo comma, del decreto presidenziale 26 maggio 1949, n. 534, e la indennità annua di lire 18.000 spettante ai membri e al segretario del Comitato dell'Azienda medesima a' termini dell'articolo 3 del decreto suddetto, sono elevate rispettivamente a lire 96.000 e lire 36.000.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al maggior onere finanziario dipendente dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 125ª RIUNIONE (21 febbraio 1952)

Avverto che, per quanto riguarda l'articolo 2, la Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere il suo parere, ha dichiarato di non aver alcuna eccezione da sollevare, ma ha d'altro canto rilevato che sarebbe opportuno precisare su quale capitolo del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali graverà la spesa. Pertanto riterrei opportuno modificare l'articolo nel modo seguente:

Art. 2.

Al maggiore onere finanziario dipendente dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio

finanziario 1951-52, con i fondi stanziati nel capitolo 16 del bilancio della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Metto ai voti l'articolo 2 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 12,30.